



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Contratto Collettivo Integrativo Nazionale AFAM 2024-2027

Art. 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Il contratto collettivo integrativo viene stipulato per disciplinare
 - a. l'utilizzazione del fondo di istituto di cui all'Art. 72 del CCNL del 16/2/2005 per il personale delle istituzioni di cui all'art. 1 della legge 508 del 21 dicembre 1999;
 - b. L'individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l'accesso alle seguenti figure di supporto diretto alla didattica
 - i. Modelle e modelli viventi (art. 162 del CCNL 18/01/2024)
 - ii. Tecnici di laboratorio (art. 163 del CCNL 18/01/2024)
 - iii. Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo (art. 164 del CCNL 18/01/2024).

Art. 2

(Decorrenza e durata)

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto integrativo hanno validità a decorrere dalla data di stipula del presente contratto e per il triennio accademico 2024/2027, salvo diverse decorrenze indicate nei successivi articoli.
2. Laddove una o più disposizioni siano incompatibili con il CCNL stipulato successivamente al presente contratto, si procede a una nuova contrattazione con riferimento al primo anno accademico utile.
3. Il contratto si intende tacitamente prorogato per gli anni accademici successivi al triennio 2024-2027, salvo disdetta di una delle due parti contraenti da effettuarsi entro il 30 settembre antecedente l'inizio di un nuovo anno accademico.
4. Con riferimento agli anni accademici 2025/2026 e 2026/2027, si procede a revisione del contratto laddove richiesto da una delle due parti contraenti.
5. Ai fini dei commi 3 e 4, la disdetta o la richiesta deve essere presentata, per la parte sindacale, dalle organizzazioni firmatarie che garantiscano la rappresentatività di cui all'art. 43, comma 3, del D.Lgs. 165/2001.
6. I criteri di riparto delle risorse di cui al successivo art. 4, c. 1, possono essere oggetto di aggiornamento annuale ai sensi dell'art. 8, c. 3, del CCNL 18 gennaio 2024, da avviarsi entro 20 giorni su istanza di una o più parti contraenti.

Art. 3

(Disciplina fiscale e previdenziale)

1. A tutti i compensi previsti dal presente contratto si applica la medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per le attività a carico dei fondi di origine contrattuale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Art. 4

(Fondo di istituto)

1. Le risorse finalizzate ad alimentare il fondo di istituto sono costituite dai fondi di natura contrattuale come definiti dall'art. 17 del CCNL quadriennio normativo 2006/09 e biennio economico 2006/07, pari a euro 16.126.945,16, nonché dalla quota ad esso dedicata dalle risorse derivanti dall'ampliamento della dotazione organiche delle istituzioni statizzate di cui all'articolo 1, co. 889, della L. 178/2020, dalle risorse derivanti dall'ampliamento delle dotazioni organiche relativo ai profili tecnici di cui all'articolo 1, co. 892, della L. 178/2020, nonché dalle ulteriori risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 174 co. 3 del CCNL 2019/2021. Tali risorse sono assegnate alle istituzioni in relazione alla consistenza organica.
2. Considerato che, ai sensi dell'art. 174 comma 3 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, il fondo di istituto può essere incrementato, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio 2022), a decorrere dall'anno 2022, nel limite dello 0,22% del monte salari anno 2018 relativo al personale Afam destinatario del presente CCNI, i criteri di ripartizione di tali ulteriori risorse per gli anni 2022 e 2023 saranno oggetto di successivo accordo.
3. Il fondo di istituto è altresì alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall'istituzione finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati.
4. Solo con apposita e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in sede di programmazione delle attività e in caso di effettiva necessità, il fondo di cui al comma 1 può essere integrato con altre risorse di bilancio, per far fronte a maggiori esigenze didattiche, progettuali, di produzione e ricerca, di natura amministrativa. Il limite massimo all'importo che può essere stanziato ad integrazione del fondo di cui al comma 1 corrisponde alle somme a tal fine stanziato nel bilancio dell'esercizio finanziario 2016 riparametrate in base all'ampliamento della dotazione organica.
5. Al personale tecnico e amministrativo deve destinarsi una quota parte del fondo di cui ai commi 1 e 3 non inferiore al 25%. Nelle istituzioni in cui il numero di posti riferiti ai profili tecnici e amministrativi risultanti nel più recente decreto di approvazione della dotazione organica siano superiori al 30% del totale dei posti in organico, la quota minima di cui al presente comma è pari al 30%. Nelle istituzioni in cui il numero di posti riferiti ai profili tecnici e amministrativi risultanti nel più recente decreto di approvazione della dotazione organica siano superiori al 50% del totale dei posti in organico, la quota minima di cui al presente comma è pari al 50%.
6. Al termine dell'anno finanziario le economie realizzate sugli eventuali ulteriori stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione non possono considerarsi quali economie vincolate e confluiscono pertanto in maniera indistinta nel fondo avanzo di amministrazione.

Art. 5

(Fondo di Istituto per il personale docente e ricercatore)

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, disciplina con regolamento modalità e le procedure per l'attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica, nonché per tutte le attività anche di rilevanza esterna



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

comunque connesse con il funzionamento dell'istituzione di cui all'art. 23, c. 2, del C.C.N.L. 16 febbraio 2005, sulla base dei seguenti parametri:

- a) il coordinamento delle attività didattiche è affidato ai responsabili eletti delle strutture didattiche di cui al d.P.R. 212/2005 e relative articolazioni ivi previste;
 - b) il coordinamento di ciascun progetto di ricerca e di produzione artistica è affidato al/i docente/i o al /i ricercatore/i proponente/i il progetto medesimo, ove presente/i;
 - c) la realizzazione di ciascun progetto di ricerca e di produzione artistica è affidato prioritariamente al/i docente/i o al /i ricercatore/i proponente/i il progetto medesimo, ove presente/i;
 - d) il supporto al funzionamento delle strutture didattiche in relazione alla programmazione della didattica, della ricerca e della produzione è affidato prioritariamente ai componenti di ciascuna struttura didattica attiva.
2. La procedura per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) dovrà essere comunque aperta alla partecipazione di tutti i docenti dell'istituzione, nell'ambito dei regolamenti e della programmazione approvata dal Consiglio Accademico e Consiglio di Amministrazione.
3. Per le predette funzioni e incarichi svolti in aggiunta al monte ore annuale, a carico del fondo di natura contrattuale come individuato nell'art. 4 comma 1, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere specifiche indennità annue complessive, per importi non superiori a € 8.500,00 pro-capite. In sede di contrattazione integrativa d'istituto i predetti importi possono essere aumentati nella misura massima del 15%. Il predetto limite, eventualmente incrementato, si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi, con esclusione degli incarichi relativi alla didattica aggiuntiva, alle attività in conto terzi e agli incarichi di cui al successivo comma 5.
4. Quanto previsto dal comma 3 si applica anche, nei Politecnici delle Arti e in caso di fusioni di Istituzioni AFAM, agli eventuali incarichi di coordinamento di strutture coincidenti con le precedenti Istituzioni che hanno cessato di esistere costituendo la nuova Istituzione, conferiti in numero massimo pari a quello di tali precedenti Istituzioni.
5. Per gli incarichi svolti in aggiunta al monte ore annuale e non già retribuiti ai sensi del presente articolo e/o degli artt. 7 e 13, relativi ad attività progettuali per cui l'istituzione è titolare o partner e a cui corrispondono specifiche entrate, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere indennità annue complessive, laddove la quantificazione delle indennità non sia vincolata dal contenuto del progetto approvato, cui si può far fronte con le risorse di bilancio corrispondenti alle relative entrate. Tali indennità annue possono essere superiori al limite previsto dal comma 3 purché imputate alle entrate relative al progetto. Tali entrate, per la parte destinata ai compensi aggiuntivi del personale, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72, c. 3, del CCNL 16 febbraio 2005, non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d'istituto tra docenti e personale tecnico e amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto.
6. Il direttore affiderà le funzioni e gli incarichi con apposita lettera di incarico motivata, nel rispetto del regolamento di cui al comma 1. L'elenco delle funzioni e degli incarichi affidati, con indicazione dei docenti affidatari, è tempestivamente pubblicato sul sito dell'Istituzione e aggiornato entro dieci giorni da ciascun affidamento.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

7. I Direttori non possono accedere al fondo d'istituto, essendo l'indennità loro attribuita onnicomprensiva. I Direttori non possono accedere a retribuzioni di cui al comma 5 o per attività conto terzi, salvo che l'incarico progettuale o conto terzi sia stato attribuito all'interessato prima dell'elezione a Direttore dello stesso e che non vi siano conflitti di interesse tra tali attività e l'incarico di Direttore.

8. Laddove sia già stipulata l'ipotesi di contratto integrativo d'istituto relativo all'anno accademico 2023/2024 a norma del previgente contratto integrativo nazionale, il presente articolo si applica, per le parti con esso incompatibili, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025.

Art. 6

(Attività in materia di disabilità e DSA)

1. L'attività di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione dei disabili, svolta da un docente o un ricercatore individuato dal Direttore ai sensi dell'art. 1 della legge 17/1999 tra quelli già adeguatamente formati, è retribuita utilizzando quota parte delle risorse dedicate di cui all'art. 1 comma 742 della Legge 145/18, all'art. 1 comma 282 della Legge 160/19, all'art. 1 comma 542 della Legge 178/20, all'art. 1 comma 584 della Legge 197/22, prevedendo un compenso non inferiore a euro 1.500 e non superiore a euro 3.000 per Istituzioni con meno di 500 studenti, non superiore a euro 4.500 per Istituzioni con meno di 1.500 studenti e non superiore a euro 6.000 per Istituzioni con 1.500 o più studenti. A tale compenso si applica il comma 5 dell'articolo 5.

2. L'attività di tutorato specializzato, laddove svolta da personale docente o ricercatore già adeguatamente formato (per gli insegnamenti di ambito musicale ai sensi dell'art. 1 co. 584 della L. 197/2022), è retribuita utilizzando quota parte delle risorse dedicate di cui all'art. 1 comma 742 della Legge 145/18, all'art. 1 comma 282 della Legge 160/19, all'art. 1 comma 542 della Legge 178/20, all'art. 1 comma 584 della Legge 197/22. A tali compensi, commisurati all'attività effettivamente svolta e definiti in sede di contrattazione integrativa d'Istituto, si applica il comma 5 dell'articolo 5.

3. Gli stanziamenti di cui al presente articolo confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72, c. 3, del 16 febbraio 2005, non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d'istituto tra docenti e personale tecnico e amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto.

Art. 7

(Didattica aggiuntiva)

1. Tenuto conto della programmazione didattica definita dall'istituzione, le ore di didattica aggiuntiva comunque svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, sono finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai consigli di amministrazione, secondo le modalità definite nel presente articolo in applicazione dell'art. 149, c. 3 lett. b2), del C.C.N.L. 18 gennaio 2024. Tali stanziamenti confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72, c. 3, del C.C.N.L. 16 febbraio 2005, non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

- n. 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d'istituto tra docenti e personale tecnico e amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto.
2. Sulla base della programmazione didattica e delle risorse disponibili, da definire in via preliminare, le modalità di attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva e per l'affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, sono definite in sede di contrattazione integrativa d'istituto ai sensi dell'art. 149, c. 3 lett. b2), del C.C.N.L. 18 gennaio 2024.
3. Gli incarichi di didattica aggiuntiva sono sempre retribuiti. Il compenso orario è definito in sede di contrattazione integrativa di istituto e comunque non può essere inferiore a € 55,00 lordo dipendente, tenuto conto della tipologia dell'insegnamento e dell'impegno complessivo.
4. Ciascun docente può effettuare non più di 140 ore annue di didattica aggiuntiva. Tale limite può essere superato solo in via straordinaria e per un periodo limitato, per far fronte ad eventuali esigenze didattiche dovute alla temporanea mancata copertura della cattedra. La contrattazione integrativa di istituto può prevedere limiti inferiori.
5. Previa verifica della copertura finanziaria, il direttore affida le ore di didattica aggiuntiva e i corsi o moduli orari aggiuntivi con apposita lettera di incarico motivata. L'affidamento decorre dalla data della lettera di incarico. Nessuna attività di didattica aggiuntiva può essere effettuata senza il previo affidamento dell'incarico con l'apposita lettera motivata e nel rispetto delle modalità definite in sede di contrattazione integrativa d'istituto ai sensi del comma 2.
6. Nessun compenso può essere erogato se non previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo, da parte del docente incaricato, nell'ordine sui corsi ordinamentali di cui all'articolo 3 del d.P.R. 212/2005, sui corsi propedeutici di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. n.382/2018 e sulle altre attività di cui all'art. 12 del CCNL del 4 agosto 2010.
7. In caso di carenza delle disponibilità dei docenti, possono essere affidati incarichi di didattica aggiuntiva ai ricercatori che abbiano completato l'orario d'obbligo riferito sia all'ambito didattico che all'attività di ricerca.
8. Le prestazioni di didattica aggiuntiva non potranno essere retribuite se non certificate mediante puntuale inserimento nel registro, preferibilmente elettronico.
9. Il presente articolo si applica a decorrere dall'anno accademico 2024/2025.

Art.8

(Modelle e modelli viventi)

1. Il modello vivente nelle Accademie di Belle Arti esegue attività lavorativa richiedente elementi di conoscenza dell'anatomia del corpo umano e delle tecniche di rappresentazione. L'attività è caratterizzata dalla posa al fine di consentire lo studio e la rappresentazione della figura umana dal vero e avviene nell'ambito delle indicazioni fornite dal docente.
2. Il requisito di accesso è, in armonia con quanto previsto per l'area degli assistenti dall'allegato I del CCNL 2019-2021, il diploma di scuola secondaria di secondo grado.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Art. 9

(Tecnici di laboratorio)

1. Le specifiche professionali della figura del Tecnico di laboratorio sono le seguenti:

- operatività nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni fornite dal personale docente in relazione al supporto all'attività didattica, di ricerca e/o di produzione artistica, sulla base dell'assegnazione effettuata dal Direttore su indicazione delle strutture didattiche competenti;
 - conoscenze specialistiche in relazione all'ambito di attività assegnato;
 - competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche in contesti soggetti a cambiamenti imprevisti che richiedono capacità interpretative e l'adozione di soluzioni che possono prevedere conoscenze e procedure non convenzionali;
 - capacità di applicare un'ampia gamma di saperi, metodi, prassi e procedure, materiali e strumenti in modo consapevole e selettivo, operando in autonomia con abilità tecniche, organizzative e professionali atte a consentire la gestione efficace dei processi affidati ed il conseguimento degli obiettivi assegnati;
 - responsabilità di risultato sui processi affidati e sugli obiettivi assegnati, con possibilità di autonoma assunzione di decisioni, in conformità agli indirizzi ricevuti, garantendo la conformità tecnica delle soluzioni adottate; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro e di unità organizzative;
2. Il requisito di accesso è, in armonia con quanto previsto per l'area dei funzionari dall'allegato I del CCNL 2019-2021, la laurea triennale o il diploma accademico di I livello in una o più discipline relative allo specifico ambito professionale della posizione da ricoprire. Può inoltre essere richiesto il possesso di un ulteriore specifico titolo di studio o professionale in relazione al profilo richiesto.
3. Gli ambiti professionali sono:
- Tecnico delle arti visive
 - Tecnico delle arti applicate e del Design
 - Tecnico delle multimedialità
 - Tecnico del restauro
 - Tecnico del palcoscenico
 - Tecnico dei suoni

Art. 10

(Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo)

1. Le specifiche professionali della figura dell'Accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo sono le seguenti:

- operatività nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni fornite dai docenti in relazione al supporto all'attività didattica, di ricerca e/o di produzione artistica, sulla base dell'assegnazione effettuata dal Direttore su indicazione delle strutture didattiche competenti;
- conoscenze specialistiche in ambito pianistico e/o clavicembalístico e/o percussionistico, con approfondimento delle tecniche di lettura estemporanea e di trasposizione tonale;



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

- conoscenze approfondite dei repertori dell'accompagnamento e della collaborazione pianistica e delle correlate prassi esecutive negli ambiti del canto e della musica vocale e strumentale dei diversi stili ed epoche, ivi compreso il teatro musicale;
- competenze tecniche, musicali e interpretative finalizzate all'accompagnamento di musica vocale, musica strumentale, musica d'insieme, danza e arte drammatica;
- responsabilità sulle attività affidate e sugli obiettivi assegnati, con possibilità di operare in autonomia, in conformità agli indirizzi ricevuti dal docente; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro.

2. Il requisito di accesso per tutti gli ambiti professionali di cui al comma 3 è, in armonia con quanto previsto per l'area dei funzionari dall'allegato I del CCNL 2019-2021, il diploma accademico di II livello in maestro collaboratore o pianoforte o clavicembalo e tastiere storiche o fortepiano o pianoforte jazz o titolo estero equivalente/equipollente.

3. Gli ambiti professionali, in merito ai quali possono essere previste specifiche prove in sede concorsuale, sono:

- Accompagnatore al clavicembalo e tastiere storiche
- Accompagnatore al pianoforte per il canto
- Accompagnatore al pianoforte per strumento
- Accompagnatore al pianoforte per la danza

4. Per l'ulteriore ambito professionale "Accompagnatore alle percussioni per la danza", riservato alle sole Accademie nazionali di danza e di arte drammatica, il requisito di accesso è il diploma accademico di II livello in strumenti a percussione.

Art. 11

(Personale tecnico e amministrativo)

1 Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza dei servizi, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere, ai sensi dell'art. 149, comma 3 lettera b8) del CCNL, indennità connesse ad incarichi specifici a termine di natura organizzativa o specialistica o di responsabilità; resi durante l'orario di obbligo dal personale appartenente alle Aree degli Operatori, degli Assistenti (ivi compresi i modelli viventi) e dei Funzionari (ivi compresi i tecnici di laboratorio e gli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo), per importi non superiori a € 4.000,00 pro-capite. In sede di contrattazione integrativa d'istituto i predetti importi possono essere aumentati nella misura massima del 15%. Il predetto limite, eventualmente incrementato, si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi, con esclusione degli incarichi relativi alle attività in conto terzi e agli incarichi di cui al successivo comma 4.

2. Nel caso di attribuzione d'incarichi di coordinamento, il compenso da erogare in misura forfettaria non può essere inferiore a euro 500 per il personale dell'Area degli Operatori, non inferiore a 1.000 per l'Area degli Assistenti e non inferiore a 1.200 per l'area dei Funzionari.

3. Per gli incarichi assegnati a personale appartenente all'area dei Funzionari, è possibile prevedere incarichi di durata non superiore a tre anni qualora gli stessi richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità. Tali incarichi sono conferiti dal Direttore su proposta del direttore amministrativo (salvo che il Direttore intenda motivatamente discostarsi da tale proposta)



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

con atto scritto e motivato, previa effettuazione di una procedura aperta a tutta i funzionari in servizio nell'istituzione, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini, delle capacità professionali e dell'eventuale iscrizione ad albi professionali dei dipendenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli incarichi affidati. Per tali incarichi il compenso forfettario non può essere inferiore a euro 1.800 annui.

4. Per gli incarichi svolti in aggiunta all'orario d'obbligo e non già retribuiti ai sensi del presente articolo e/o dell'articolo 13, relativi ad attività progettuali per cui l'istituzione è titolare o partner e a cui corrispondono specifiche entrate, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere indennità annue complessive, laddove la quantificazione delle indennità non sia vincolata dal contenuto del progetto approvato, cui si può far fronte con le risorse di bilancio corrispondenti alle relative entrate. Tali indennità annue possono essere superiori al limite previsto dal comma 1 purché imputate alle entrate relative al progetto. Tali entrate, per la parte destinata ai compensi aggiuntivi del personale, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72, c. 3, del CCNL 16 febbraio 2005, non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d'istituto tra docenti e personale tecnico e amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto.

5. Le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal personale tecnico e amministrativo sono retribuite con i seguenti importi:

Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo € 30 per ogni ora aggiuntiva di accompagnamento

area dei Funzionari (ivi compresi i Tecnici di laboratorio) € 20

area degli Assistenti (ivi compresi i Modelli viventi) € 18

area degli Operatori € 16

Le indennità di cui al presente comma non rientrano nel limite di cui al comma 1.

6. La contrattazione integrativa di Istituto potrà definire importi maggiori di quelli di cui al comma precedente in relazioni ad attività che si svolgono in orari notturni e/o festivi, in misura non superiore al 25%.

7. Le prestazioni orarie aggiuntive di cui ai precedenti commi 4 e 5 non potranno essere retribuite se non certificate mediante l'adozione di sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze.

8. L'elenco delle funzioni e degli incarichi conferiti, con indicazione del personale a cui sono stati assegnati, è tempestivamente pubblicato sul sito dell'Istituzione e aggiornato entro dieci giorni da ciascun conferimento.

9. Laddove sia già stipulata l'ipotesi di contratto integrativo d'istituto relativo all'anno accademico 2023/2024 a norma del previgente contratto integrativo nazionale, il presente articolo si applica, per le parti con esso incompatibili, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025.

Art. 12

(Indennità Area Elevate Qualificazioni)

1. In applicazione dell'art. 149 comma 8 lettera a3) i criteri generali per la graduazione degli incarichi al personale dell'Area delle Elevate Qualificazioni è materia di Confronto, il quale prevede tre livelli di



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

complessità dell'incarico e cinque categorie dimensionali relative alle Istituzioni, definendo così le seguenti quindici diverse posizioni:

		Dimensione istituzione				
		Dimensione minima	Dimensione medio-bassa	Dimensione media	Dimensione medio-alta	Dimensione massima
Incarico	Incarico di alta complessità	Incarico A1	Incarico A2	Incarico A3	Incarico A4	Incarico A5
	Incarico di media complessità	Incarico B1	Incarico B2	Incarico B3	Incarico B4	Incarico B5
	Incarico di bassa complessità	Incarico C1	Incarico C2	Incarico C3	Incarico C4	Incarico C5

2. Le indennità del personale EQ, di cui all'art. 159 comma 6 del CCNL, sono quantificate come segue:

- A1: 2.721,14 (parte fissa) + 7.278,86 (parte variabile) = 10.000,00 euro
- A2: 2.721,14 (parte fissa) + 8.528,86 (parte variabile) = 11.250,00 euro
- A3: 2.721,14 (parte fissa) + 9.778,86 (parte variabile) = 12.500,00 euro
- A4: 2.721,14 (parte fissa) + 11.028,86 (parte variabile) = 13.750,00 euro
- A5: 2.721,14 (parte fissa) + 12.278,86 (parte variabile) = 15.000,00 euro
- B1: 2.721,14 (parte fissa) + 4.778,86 (parte variabile) = 7.500,00 euro
- B2: 2.721,14 (parte fissa) + 5.653,86 (parte variabile) = 8.375,00 euro
- B3: 2.721,14 (parte fissa) + 6.528,86 (parte variabile) = 9.250,00 euro
- B4: 2.721,14 (parte fissa) + 7.403,86 (parte variabile) = 10.125,00 euro
- B5: 2.721,14 (parte fissa) + 8.278,86 (parte variabile) = 11.000,00 euro
- C1: 2.721,14 (parte fissa) + 2.278,86 (parte variabile) = 5.000,00 euro
- C2: 2.721,14 (parte fissa) + 2.778,86 (parte variabile) = 5.500,00 euro
- C3: 2.721,14 (parte fissa) + 3.278,86 (parte variabile) = 6.000,00 euro
- C4: 2.721,14 (parte fissa) + 3.778,86 (parte variabile) = 6.500,00 euro
- C5: 2.721,14 (parte fissa) + 4.278,86 (parte variabile) = 7.000,00 euro

3. Le predette indennità annue sono erogate con cadenza mensile per 12 mensilità, sono onnicomprensive e non sono cumulabili con altri compensi a carico del fondo di Istituto o del bilancio, salvo che con quelli spettanti per le attività svolte ai sensi dell'art. 11 co.4, e dell'art.13, e spettano in misura intera al personale in particolari situazioni di stato ai sensi dell'art. 62 del CCNL del 16 febbraio 2005.

4. A ciascuna unità di personale EQ già in servizio al momento della stipula del presente contratto è garantito, in prima applicazione e a parità di incarico, il mantenimento dell'indennità globalmente assegnata, determinata dalla somma della parte fissa ex CCNL 6/12/2022 (pari a euro 1.973,03) e della



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

parte variabile ex CIN 2021/2024. Tale previsione non si applica in caso di mobilità del personale tra istituzioni diverse.

5. Le indennità EQ di cui al presente articolo si considerano a decorrere dalla data di sottoscrizione del CCNL 18 gennaio 2024.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 5 e fino alla decorrenza dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione del personale, come definita dall'art. 165 del CCNL, le indennità EP sono le seguenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4:

- EP/2: indennità da A1 a A5 in base alle dimensioni dell'Istituzione come definite nel richiamato verbale di confronto;
- EP/1 Direttore di ragioneria: indennità da B1 a B5 in base alle dimensioni dell'Istituzione come definite nel richiamato verbale di confronto;
- EP/1 Direttore di biblioteca: indennità da C1 a C5 in base alle dimensioni dell'Istituzione come definite nel richiamato verbale di confronto.

7. Le predette indennità annue sono erogate con cadenza mensile per 12 mensilità, sono onnicomprensive e non sono cumulabili con altri compensi a carico del fondo di Istituto o del bilancio, salvo che con quelli spettanti per le attività svolte ai sensi dell'art. 11 co.4, e dell'art.13, e spettano in misura intera al personale in particolari situazioni di stato ai sensi dell'art. 62 del CCNL del 16 febbraio 2005.

Art. 13

(Attività per conto terzi)

1. Per le attività svolte dietro corrispettivo per conto di soggetti pubblici o privati possono prevedersi compensi aggiuntivi a favore del personale che partecipa ai relativi progetti.

2. Le modalità e le procedure per regolamentare le attività di cui al presente articolo sono definite in uno specifico regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione che, in particolare, definisce le tipologie delle attività e individua criteri e limiti per l'erogazione dei compensi al personale che svolge effettivamente la prestazione oggetto del contratto o convenzione, previa definizione di criteri generali in sede di contrattazione decentrata, che potrà fissare un limite massimo di corresponsione dei compensi tra attività conto terzi e attività derivanti dal fondo di istituto.

3. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà in ogni caso prevedere che una quota non inferiore al 10% delle somme introitate per attività conto terzi deve affluire nel bilancio dell'Istituzione. Tali entrate, per la parte destinata ai compensi aggiuntivi del personale, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72, c. 3, del CCNL 16 febbraio 2005, non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e non rilevano ai fini della ripartizione percentuale del fondo d'istituto tra docenti e personale tecnico e amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto.

4. Il regolamento e l'accordo di cui al precedente comma dovranno essere pubblicati sul sito dell'istituzione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

5. Nelle predette attività “conto terzi” non rientrano quelle attività istituzionali che, seppur sostenute attraverso contributi erogati da soggetti esterni, non siano effettivamente correlate a obblighi di natura contrattuale o convenzionale nell’ambito di uno specifico rapporto sinallagmatico con prestazione resa in favore del soggetto acquirente. Le attività “conto terzi” non possono dare luogo all’erogazione di crediti formativi accademici a soggetti che non siano iscritti a corsi ordinamentali AFAM.
6. Le attività “conto terzi” possono dare luogo a erogazione di compensi al personale tecnico e amministrativo solo se relative a prestazioni rese al di fuori dell’orario d’obbligo e non già retribuite ai sensi dell’articolo 11.
7. Le attività “conto terzi” possono dare luogo a erogazione di compensi al personale docente solo se relative a prestazioni rese in aggiunta al monte ore annuale e non già retribuite ai sensi degli articoli 5 e 7.

Art. 14

(Sottoscrizione del contratto di istituto, controlli, pubblicità)

1. Ai sensi dell’articolo 8 del CCNL 18 gennaio 2024, il contratto integrativo d’istituto ha durata triennale. Possono essere negoziati con cadenza annuale esclusivamente i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo, ferma la possibilità di aggiornamento del contratto integrativo triennale laddove le parti ne rilevino l’esigenza. In quanto fondamentale strumento per la programmazione delle attività accademiche, a decorrere dall’anno accademico 2024/25 la contrattazione integrativa di istituto dovrà essere avviata e conclusa prima dell’inizio del primo anno accademico cui si riferisce, con possibilità eccezionale e motivata di concludere la contrattazione entro e non oltre il 15 dicembre del primo anno accademico del triennio di riferimento. Il contratto può essere sottoscritto tenendo conto delle risorse assegnate all’istituzione per l’anno accademico precedente a quello di riferimento. Agli incontri è consentita la partecipazione anche in modalità telematica. A tal fine, le Istituzioni garantiscono, entro 10 giorni dall’approvazione, la pubblicazione sul proprio sito internet, a norma di legge, dei verbali degli organi, dei verbali dei revisori dei conti, dei documenti di programmazione didattica e amministrativa e del piano delle attività del personale tecnico e amministrativo.
2. A decorrere dall’anno accademico 2024/2025 nessun incarico di cui al presente contratto può essere conferito e/o retribuito se non previsto precedentemente dal contratto integrativo di istituto relativo al triennio in cui ricade l’anno accademico di svolgimento dell’incarico medesimo.
3. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa di riferimento per la contrattazione integrativa ed in particolare ai principi, ai controlli e alle forme di pubblicità di cui all’art. 40 e 40-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., e agli articoli da 4 a 9 e 149 del CCNL “Istruzione e Ricerca” del 18 gennaio 2024.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Art. 15

(Disposizioni finali)

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente accordo, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti concordano sull'esigenza che alle istituzioni AFAM sia rappresentata la rilevanza delle norme contenute nel CCNL e nel CCNQ in merito all'accesso delle OO.SS. alle informazioni utili all'espletamento del mandato, e in particolare:

- i compensi corrisposti a qualsiasi titolo al personale costituiscono, quali esiti della contrattazione integrativa d'istituto, oggetto di informativa successiva alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali di Istituto (art. 5 comma 6 del CCNL 18 gennaio 2024), nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- le istituzioni forniscono, a richiesta, alle RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative l'elenco degli indirizzi mail istituzionali del personale dipendente per inviare comunicazioni di carattere sindacale (art. 1, comma 2 del CCNQ sulle prerogative sindacali del 30 novembre 2023);
- alle RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative sono garantiti, ove ne ricorrano i presupposti, il diritto di accesso agli atti di cui al Capo V della L. 241/1990 e il diritto di accesso civico di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013, nei limiti e con le modalità previste dalle rispettive norme (art. 4 comma 6 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024).

Roma, 4 aprile 2024

Per la parte pubblica

La Direttrice Generale
Dott.ssa Marcella Gargano

Per le organizzazioni sindacali

C.I.S.L. – Federazione Università

F.L.C – C.G.I.L.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

CONFSAL - SNALS
FEDERAZIONE GILDA UNAMS
CISAL – ANIEF